

TI_GERICHTE 15.1998.201 vom 19. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.201

FR: TI_GERICHTE 15.1998.201 du 19 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.201 del 19 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 41

LEF, di procedere in via esecutiva ordinaria per l'incasso del suo credito, senza prima realizzare il pegno o dover procedere all'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Con tale pattuizione la ricorrente ha espressamente rinunciato al beneficio dell'escussione reale, concedendo alla Banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n.10, p. 262/263). Inoltre come si evince dallo scritto 20 novembre 1997 indirizzato alla debitrice le cartelle ipotecarie in oggetto sono state acquisite dalla Banca, la quale si è così espressa: "A causa del mancato rimborso entro i termini stabiliti, con la presente notificiamo che, sulla base dell'atto di costituzione di pegno da voi sottoscritto in data 3 febbraio 1994, procederemo alla realizzazione dei pegni in nostro possesso, immediatamente e liberamente, acquisendo in proprio i seguenti titoli (...). Vi comunichiamo sin d'ora che in caso di mancato pagamento, al fine di tutelare i nostri interessi, procederemo per via esecutiva alla realizzazione dei fondi gravati." Legittima è quindi stata la scelta operata da _____ di procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare contro la debitrice, essendo divenuta proprietaria dei titoli ipotecari costituiti in pegno. 4. Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 41 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 1998 della _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: _____ - UEF di Locarno Comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.